

Avv. Paola Conticiani

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-ROMA-

RICORSO

Per **Silvia Fornai**, C.F. FRNSLV01A70H501U, nata a Roma il 30.01.2001 e residente in Tuscania (VT) alla via Tarquinia n. 115, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Conticiani (C.F. CNTPLA64A53H501Z - PEC paolaconticiani@pec.ordineavvocativiterbo.it - fax 06.8541638), con domicilio fisico eletto presso il suo studio, *Monserato 25 Legalnet*, alla via di Monserato n. 25, CAP 00186 Roma (fax 06.68100799) e con domicilio digitale alla pec del predetto legale come sopra indicata, giusta procura in calce al presente atto apposta su foglio separato, ma da intendersi comunque materialmente congiunto al presente atto

contro

-l'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica al Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma (RM) e con domicilio digitale dichiarato ed estratto dal Registro IPA, perché non presente in ReGIndE, alla pec: protocollosapienza@cert.uniroma1.it;

-l'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, CAP 00186 e con domicilio digitale dichiarato ed estratto da ReGIndE alla pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, CAP 00186 e con domicilio digitale dichiarato ed estratto da ReGIndE alla pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale dicastero competente per l'Ateneo intimato, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, CAP 00186 e con domicilio digitale dichiarato ed estratto da ReGIndE alla pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di

- **Mainenti Francesca**, residente alla via Generale Armando Diaz n. 31 int. 7, Salerno, CAP 84122, classificatosi alla posizione n. 26 della graduatoria impugnata ed assegnataria del posto, da coprire mediante trasferimento, per il IV anno del corso di Medicina in lingua italiana;

*Monserato 25 Legalnet - Via di Monserato n. 25 - 00186 Roma
Via Cardarelli 6 - 01100 Viterbo - Tel. e fax 0761.398005*

- **Carbone Emanuele**, residente alla via Archimede n. 10, in Montecorvino Pugliano (SA), CAP 84090, classificatosi alla posizione n. 58 della graduatoria impugnata ed assegnatario del posto, da coprire mediante trasferimento, per il IV anno del corso di Medicina in lingua italiana;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) del decreto della Rettrice dell'Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 – [UOR: A-SERSTU-Classif. V/2] con cui si dispone che “*la graduatoria del bando di «Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento»*, pubblicata il 12 ottobre 2022 e nuovamente il 14 ottobre sul sito dell'Ateneo, viene sostituita integralmente dalla graduatoria trasmessa il 20 gennaio 2023, di riesame delle domande di partecipazione all'avviso, allegata al predetto decreto quale parte integrante”;

b) dell'anzidetta graduatoria, **nella parte relativa ai posti disponibili per l'iscrizione al IV anno del Corso di Medicina in italiano** – trasmessa all'amministrazione universitaria il 20.01.2023, pubblicata il 30.01.2023 sul sito dell'Ateneo, richiamata nel decreto della Rettrice dell'Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 ed allegata al detto decreto, di cui è parte integrante – del bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento*”, che sostituisce integralmente, all'esito del riesame delle domande di partecipazione all'avviso, quella pubblicata il 12 ottobre 2022 e nuovamente il 14 ottobre sul sito dell'Ateneo e che inserisce la ricorrente, signorina Silvia Fornai, nella **posizione n. 59** tra gli idonei non assegnatari, mentre l'assegnazione dei posti del predetto avviso pubblico arriva con detta graduatoria fino alla posizione **n. 36**;

c) del 1° scorrimento della predetta graduatoria indicata sub b) **nella parte relativa ai posti disponibili per l'iscrizione al IV anno del Corso di Medicina in italiano**, pubblicato in data 07.02.2023, che ha portato all'assegnazione dei posti fino alla posizione **n. 49**;

d) del 2° scorrimento della predetta graduatoria indicata sub b) **nella parte relativa ai posti disponibili per l'iscrizione al IV anno del Corso di Medicina in italiano**, pubblicato in data 15.02.2023, che ha portato all'assegnazione dei posti fino alla posizione **n. 56**;

d) di tutti i verbali delle sedute della commissione esaminatrice del bando di *“Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento”*, tra cui quelli eventualmente recanti la precisazione e fissazione dei criteri di valutazione dei candidati e le relative schede di valutazione, nonché il verbale del 19.01.2023, trasmesso, in data 20.01.2023, cui era allegata la nuova graduatoria redatta all’esito del riesame; nonché dei verbali dell’11.10.2022 - che richiamano le valutazioni dei lavori svolti nelle sedute dell’01.08.2022, del 2, 4 e 5 agosto 2022, del 5, 14 e 30 settembre 2022, del 7 e 11 ottobre 2022 - ove tali valutazioni fossero, comunque, esitate nella riedizione del potere conclusosi con l’approvazione della nuova graduatoria di cui alla lett. b);

e) della delibera della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del 27.07.2022 con cui, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e con il Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, è stata nominata la commissione esaminatrice formata dai Presidenti di corso di Laurea; del DR 3152/2022 prot. 102218 del 15.11.2022, che disponeva il riesame in autotutela di tutte le domande di partecipazione al bando di *“Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento”* e che integrava la commissione esaminatrice con ulteriori docenti; del DR n. 3260/2022 prot. n. 102819 del 16.11.2022 di rettifica, per mero errore materiale, di uno dei nominativi dei docenti che hanno integrato la composizione della commissione esaminatrice nonché di ulteriori atti relativi alla composizione della commissione valutatrice così, come integrata;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse le iscrizioni ed immatricolazioni al IV anno del Corso di Medicina in lingua italiana disposte sulla base della pubblicata graduatoria

per il conseguente riconoscimento

del diritto della ricorrente all’immatricolazione al IV anno, anche in sovrannumero;

in via subordinata,

per l’annullamento delle selezioni effettuate al IV anno con riferimento alle sedi indicate e conseguente riedizione delle procedure di trasferimento.

FATTO

1. La signorina Silvia Fornai, cittadina italiana, è iscritta alla Facoltà di Medicina dell’Università di Pleven (Bulgaria), a far data dal 17.02.2020.

La durata legale del predetto corso degli studi presso il suindicato ateneo è di sei anni accademici (articolati in complessivi 12 semestri), prevedendosi, all'esito, il conferimento del titolo di istruzione "*Magister (Laurea Magistrale)*", nell'indirizzo di Medicina, e della qualifica professionale di "*Medico*" (**doc. 1**).

La ricorrente risulta ad oggi iscritta al terzo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia presso la suddetta Università.

2. Con avviso pubblico del 30.06.2022 (**doc. 2**), la Rettrice dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" bandiva, per le Facoltà di Farmacia e Medicina, Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Facoltà di Medicina e Psicologia, una selezione per "*posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo continuo unico da coprire mediante trasferimento con riferimento all'anno accademico 2022-2023*".

Il predetto bando, ai sensi del punto 1 dello stesso, era rivolto ai cittadini italiani, Europei e non-UE, regolarmente soggiornanti in Italia, prevedendosi che le richieste di trasferimento potessero essere avanzate dalle seguenti tipologie di candidati:

- "*studenti iscritti ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, provenienti da altri Atenei italiani e Atenei esteri, i quali richiedono il trasferimento per il medesimo corso;*
- *studenti iscritti al corso di Medicina i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso di Odontoiatria per anni successivi al primo;*
- *studenti iscritti al corso di Odontoiatria i quali richiedano il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso di Medicina per anni successivi al primo;*
- *già laureati in Medicina i quali richiedono il riconoscimento in Odontoiatria della carriera pregressa per iscrizioni ad anni successivi al primo;*
- *già laureati in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento in Medicina della carriera pregressa per iscrizioni anni successivi al primo;*
- *studenti iscritti ad altri corsi di laurea con esami certificati per almeno 25 CFU convalidabili ai corsi di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria e protesi dentaria;*
- *già laureati in altri corsi di laurea con esami certificati per almeno 25 CFU convalidabili ai corsi di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria e protesi dentaria"* (**doc. 2**).

Sempre al punto 1, il ridetto bando prevedeva che sarebbe "*stata pubblicata una graduatoria per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei posti disponibili, nel rispetto della programmazione nazionale vigente per l'anno di riferimento e delle intervenute disponibilità dei posti*" (**doc. 2**).

L'anzidetta disposizione di bando statuiva, poi, che *“l'Università può adottare in ogni caso in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti”*.

L'art. 2 del bando, recante le modalità e termini di presentazione della domanda, prevedeva che *“si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute entro e non oltre il termine del 31.07.2022 presentate secondo la seguente unica modalità:*

- *inviare la documentazione in allegato alla casella e-mail avvis-trasf22_23.sapienza@uniroma1.it;*
- *l'oggetto della mail deve riportare obbligatoriamente questa dicitura: “Domanda di trasferimento anni successivi al primo di Cognome e Nome”;*
- *redazione della domanda secondo un contenuto predeterminato indicato nel bando, cui tutti i candidati si sarebbero dovuti attenere (doc. 2).*

La norma di bando disponeva, poi, che *“ogni candidato deve effettuare la domanda con unico invio”, e “che non sarà accettata alcuna altra forma di presentazione della domanda”*.

Ai sensi dell'art. 3 del bando, inoltre, alla domanda doveva essere allegata, a seconda del requisito di partecipazione del candidato, specifica documentazione e, per quanto di interesse nel presente giudizio, in relazione ai documenti richiesti a *“gli studenti Italiani, Europei e non-UE regolarmente soggiornanti in Italia provenienti da, o laureati presso, un Ateneo non italiano”*, specificamente:

1. *“copie dichiarate conformi all'originale e corredate da traduzione in lingua italiana in copia autenticata di: certificazioni rilasciate dall'Ateneo di provenienza, legalizzate o munite di Apostilla dell'Aia, attestanti l'elenco degli esami sostenuti con indicazione per ogni esame del CFU totali, voto dell'esame sostenuto, elenco degli insegnamenti frequentati per i quali non sia ancora sostenuto l'esame con indicazione dei relativi CFU; programma dettagliato redatto su carta intestata dell'Università di provenienza di tutti gli insegnamenti frequentati; piano di studio completo dell'Università di provenienza tradotto o legalizzato;*
2. *copia del bollettino pagato di 45,00 euro;*
3. *copia del documento di identità fronte-retro in corso di validità;*
4. *copia del permesso di soggiorno fronte- retro in corso di validità (per i candidati non UE regolarmente soggiornanti in Italia);*
5. *modulo allegato 1 compilato e firmato” (doc. 2).*

L'art. 4 della *lex specialis* disciplinava, inoltre, il numero di posti disponibili prevedendo – con riferimento al 4° anno del corso di Medicina e Chirurgia in lingua italiana,

di specifico rilievo nella presente vicenda processuale – che erano assegnabili 36 posti di Medicina e Chirurgia Polo Pontino (**doc. 2**).

L'art. 5 del bando regolava, poi, la valutazione delle domande e dei criteri disponendo:

- che le istanze sarebbero state *“esaminate da apposita Commissione delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia”*;

- che, *“qualora il numero di domande di trasferimento e di riconoscimento della carriera pregressa valutate idonee sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili per ciascuna annualità, come indicati al punto 3 del bando, esse saranno accolte d'ufficio”* pertanto *“non si procederà alla selezione”*;

- che, invece, nel caso in cui le domande valutate idonee fossero risultate superiori ai posti disponibili, la commissione avrebbe formulato una graduatoria di merito redatta in base ad un punteggio che avrebbe tenuto conto dei seguenti parametri in ordine di importanza:

“1. Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;

2. Candidati non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;

3. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

4. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

5. *Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, già vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*
6. *Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*
7. *Candidati iscritti ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*
8. *Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, mai vincitori, o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*
9. *A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza;*
10. *A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti;*
11. *A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso*

l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire;

12. I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie;

13. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani” (doc. 2).

Infine, secondo l'art. 6 del bando – intitolato “PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI E RECAPITI UTILI” – “*Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati entro il 05.09.2022 sulla pagina web della Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria*”, con la precisazione che “*Gli studenti, la cui domanda è stata accolta, sono tenuti ad iscriversi all'anno di corso stabilito dalla Commissione, a pena di decadenza, dal giorno 09.09.2022 fino al 16.09.2022*”, e con l'avviso che “*La pubblicazione degli esiti vale come notifica a tutti gli effetti; non saranno inviate comunicazioni personali*” (doc. 2).

3. Con istanza del 28.07.2022 (**doc. 3**), trasmessa in pari data alla mail (avvis-trasf22_23.sapienza@uniroma1.it) prescritta dall'art. 2 del bando, come risultante dalla ricevuta di accettazione (**doc. 3**), la ricorrente chiedeva di partecipare all'avviso pubblico di trasferimento degli anni successivi al primo per il corso di Medicina e Chirurgia – Polo Pontino chiedendo la valutazione della carriera allegata e l'iscrizione al quarto anno per l'anno accademico 2022-2023.

Nella documentazione allegata alla domanda la ricorrente precisava di essere iscritta al terzo anno e che, iniziando l'anno accademico dell'Ateneo bulgaro di provenienza a febbraio di ciascun anno solare, ella aveva, al momento di presentazione della domanda, completato la frequenza e gli esami del primo semestre del terzo anno di corso (per 5 semestri totali), come attestato a pag. 2 del “*certificato esami sostenuti*”, incluso nella allegata documentazione.

Alla domanda si allegava, inoltre, tutta l'ulteriore prescritta documentazione (**doc. 3**).

4.- In data 12 ottobre 2022, veniva pubblicata la graduatoria relativa alla valutazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico del 30.06.2022, indetto dalla Rettrice

dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Farmacia e Medicina, Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Facoltà di Medicina e Psicologia, per “*posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo continuo unico da coprire mediante trasferimento con riferimento all’anno accademico 2022-2023*” (**doc. 4**), per cui la ricorrente aveva presentato tempestiva e rituale domanda per il corso di Medicina e Chirurgia-Polo Pontino in lingua italiana.

In data 14.10.2022 veniva nuovamente pubblicato l’esito della valutazione.

Dall’esame delle pubblicate graduatorie del 4° anno di Medicina (peraltro, sul sito dedicato al concorso rimaneva solo la graduatoria pubblicata il 12.10.2022, come anche precisato da nota dell’Ateneo resistente: cfr. **doc. 8**), la ricorrente apprendeva che, pur avendo presentato rituale e tempestiva istanza di partecipazione alla selezione, non risultava, tuttavia, inserita nell’elenco degli assegnatari dei posti per il corso di Medicina e Chirurgia in italiano (assegnati fino al posto 37°) né tra gli idonei al medesimo corso (fino alla posizione n. 158) (**doc. 4**), e neanche risultava tra i soggetti indicati come “*ineleggibili*” senza che neppure le fosse stata comunicata l’esclusione dalla selezione per carenza dei requisiti di partecipazione.

Dunque – pur avendo presentato rituale e tempestiva istanza per la partecipazione alla selezione per il corso di Medicina e Chirurgia-Polo Pontino in lingua italiana – la ricorrente non risultava essere stata valutata, non essendo stata in alcun modo riportata la sua posizione nella graduatoria del 4° anno, resa all’esito della valutazione dei candidati da parte della commissione di concorso.

5.- Rilevato il suo omesso inserimento nella graduatoria della selezione, la ricorrente, con nota pec del 15.10.2022 (**doc. 5**), trasmessa all’Università resistente in pari data, chiedeva l’inserimento nella graduatoria di merito, ribadendo la tempestività e ritualità della sua domanda ed il possesso dei requisiti richiesti.

La ricorrente, tramite il proprio legale, presentava, poi, con nota del 17.10.2022 (**doc. 6**), una richiesta di incontro al fine di verificare la propria posizione.

In pari data, la signorina Silvia Fornai presentava, inoltre, istanza di accesso agli atti, chiedendo copia dei verbali ed altra documentazione utile (**doc. 7**), che l’Amministrazione riscontrava, in data 9.11.2022 (**doc. 8**), trasmettendo: “1. *la copia conforme del verbale in data 11.10.2022 redatto dalla commissione nominata di concerto tra i Presidi delle tre facoltà di Medicina di Sapienza nel corso della seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina il giorno 27.7.2022*” ed estratto del verbale di cui al punto 1.

Con tale nota l’Amministrazione resistente comunicava, altresì, che “*la Commissione stante l’elevato numero dei partecipanti ha deciso di non redigere una scheda per ogni*

candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l'esito delle singole valutazioni, sulla base e fermi restando in ogni caso i criteri indicati nell'avviso in oggetto al paragrafo 5 ed elaborando in tal modo la graduatoria" (doc. 8).

Concludeva la predetta nota rilevando che *"le valutazioni effettuate sono quindi quelle che si evincono dalla graduatoria pubblicata il 12 ottobre u.s attualmente visibile dal sito web www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria nella bacchetta: avviso importante-pubblicazione graduatoria avviso trasferimento per posti disponibili anni successivi al primo A.A. 2022/2023" (doc. 8).*

Non venivano, invece, concessi, in esito all'istanza di accesso, *"gli ulteriori documenti, con particolare riferimento alla documentazione allegata da ciascuno dei candidati alla domanda di partecipazione... perché la richiesta è manifestamente onerosa, sproporzionata e tale da comportare un carico di lavoro irragionevole idoneo a interferire con il regolare operato" dell'Amministrazione (doc. 8).*

In sede di accesso si acquisiva, dunque:

- a) il verbale n. 121 del 27.7.2022 (doc. 9), con cui la Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina informava che era stato pubblicato l'avviso pubblico per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento e che si sarebbe dovuto procedere alla nomina di una commissione per la predetta selezione;
- b) il verbale dell'11.10.2022 della Commissione per la selezione della domande pervenute per l'avviso per posti liberi su anni successivi al primo del corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria delle facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina, Medicina e Psicologia della Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per l'anno accademico 2022-2023 (doc. 10), con cui detto organo, dopo aver riportato i criteri di selezione già previsti dall'art. 5 del bando, rilevava di aver *"stilato gli elenchi e le graduatorie in allegato al presente verbale precisando, anche ai fini della pubblicazione delle graduatorie stesse che verrà effettuata escludendo il nominativo del candidato e mantenendo solo l'identificativo del numero di matricola"*.

Nel predetto verbale dell'11.10.2022 - che richiamava le valutazioni dei lavori svolti nelle sedute dell'01.08.2022, del 2, 4 e 5 agosto 2022, del 5, 14 e 30 settembre 2022, del 7 e 11 ottobre 2022- si specificava, poi, che la graduatoria avrebbe riportato gli esiti concorsuali dettagliandoli, rispetto ad ogni candidato, secondo la seguente articolazione:

“- **Assegnato** = il candidato è stato assegnato e pertanto deve iscriversi nei tempi indicati pena la decadenza dalla graduatoria;

-**Idoneo** = il candidato è idoneo per l'eventuale accesso al Corso richiesto, ma al momento sono esauriti i posti relativi a tutte le scelte indicate;

-**Nessun posto disponibile** = non ci sono posti disponibili a bando per la scelta indicata;

-**Non eleggibile** = assenza dei requisiti da bando” (**doc. 10**).

6.- Dopo l'esame dei documenti consegnati in sede di accesso, la ricorrente riceveva ulteriore conferma, anche tramite il contenuto del bando e dei criteri fissati dalla stessa commissione di esame, che tutti i candidati esaminati avrebbero dovuto essere inseriti in almeno uno degli elenchi redatti dalla predetta commissione e che, al contrario, non essendo la ricorrente inserita in alcuna delle posizioni predefinite dalla commissione esaminatrice, era evidente che ella non era stata esaminata affatto dall'organo di valutazione.

Avvicinandosi la scadenza del termine per la proposizione del gravame avverso la graduatoria pubblicata, la ricorrente, tramite il proprio legale, inoltrava istanza, con nota pec del 24.11.2022 (**doc. 11**), per avere, al fine della proposizione del ricorso, i nominativi e gli indirizzi di eventuali e possibili controinteressati, dato che nella graduatoria erano riportati solo i numeri di matricola.

Tali informazioni venivano fornite con nota del Responsabile del Settore Area Servizi agli studenti del 30.11.2022 (**doc. 12**) ove, peraltro, si annunciava che “*l'Ateneo ha intrapreso in autotutela il riesame delle domande pervenute in relazione all'avviso*” per i posti disponibili successivi al primo e “*che l'esito sarà comunicato alla S.V. direttamente o tramite il seguente indirizzo web: <https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoatria>*”.

L'attivazione dell'autotutela, se – da una parte – confermava l'illegittimità dell'azione amministrativa estrinsecata nel giudizio della Commissione esaminatrice, dall'altra, tuttavia, non esimeva la ricorrente dall'impugnare la graduatoria che non la vedeva inserita tra i soggetti esaminati, pur avendo essa presentato tempestiva e rituale domanda.

Ed, infatti, con ricorso RG. 16002/2022 (**doc. 13**), proposto dinanzi a codesto Giudicante, la signorina Silvia Fornai contestava l'omessa considerazione della sua domanda di partecipazione alla procedura selettiva –in specie, palesatasi nella mancata esplicitazione degli esiti dell'istanza di parte ricorrente nella graduatoria finale e nell'assenza di qualsivoglia altra comunicazione in proposito – lamentando la violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e dei sovraordinati principi di correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa, di cui

all'art. 97 della Costituzione, anche in relazione alla omessa ed errata applicazione dei punti 3, 5 e 6 del bando, come meglio precisati dalla stessa Commissione esaminatrice nel verbale dei lavori dell'11.10.2022, che delle operazioni concorsuali precedenti dava conto, imponendo doverosamente, ai sensi della normativa primaria e costituzionale sopra richiamata, l'inclusione nella graduatoria di tutti i soggetti partecipanti alla selezione, che, all'evidenza, avevano uno specifico interesse ad essere, comunque, valutati; omessa valutazione della ricorrente che integrava, altresì, un palese difetto di istruttoria, di motivazione, un travisamento dei fatti e dei presupposti, la violazione del giusto procedimento e della *par condicio* dei candidati, essendo stati alcuni di essi esaminati, mentre altri, come la ricorrente, del tutto ignorati nella valutazione concorsuale.

All'atto della presentazione di quel ricorso non veniva immediatamente avanzata domanda cautelare poiché, come detto, l'Amministrazione universitaria aveva anticipato, con nota del Responsabile del Settore Area Servizi agli studenti del 30.11.2022 (**doc. 12**) che *“l'Ateneo ha intrapreso in autotutela il riesame delle domande pervenute in relazione all'avviso”*.

Senonché – come risulta dalle note dell'Università del 20.12.2022 e 22.12.2022 depositate dalla difesa erariale nel giudizio RG. 16002/2022 (**doc. 14**) – pur avendo l'Ateneo resistente indicato quale termine ultimo per la nuova valutazione il 30.11.2022, tuttavia, al 24.01.2023 la pubblicazione della nuova graduatoria non era ancora intervenuta trovandosi, quindi, la ricorrente costretta ad attivare opportune misure di tutela cautelare (**doc. 15**), per la cui discussione veniva fissata la camera di consiglio del 22.02.2023 (**doc. 13**).

In pendenza dell'esame della domanda cautelare, la difesa erariale depositava in quel giudizio:

a) il decreto della Rettore dell'Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 (**doc. 16**) con cui si decretava che *“la graduatoria del bando di «Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria - Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento», pubblicata il 12 ottobre 2022 e nuovamente il 14 ottobre sul sito dell'Ateneo viene sostituita integralmente dalla graduatoria trasmessa il 20 gennaio 2023, di riesame delle domande di partecipazione all'avviso, allegata al predetto decreto quale parte integrante”*;

b) la nuova graduatoria, allegata a quel decreto ed esitata dalla riedizione delle valutazioni (**doc. 17**).

Appreso della pubblicazione della nuova graduatoria, che andava integralmente a sostituire la precedente, la ricorrente, in data 6.2.2023 (**doc. 18**) ed in data 13.2.2023 (**doc. 19**), formulava istanza all'amministrazione universitaria affinché le comunicasse gli indirizzi dei soggetti controinteressati e le rendesse copia, oltre che della scheda di valutazione della signorina Silvia Fornai, dei verbali di tutte le sedute della commissione esaminatrice, tra cui di quelli di fissazione dei criteri di valutazione dei candidati.

Non avendo finora ricevuto alcun riscontro dall'amministrazione resistente in relazione a quella sua richiesta di accesso, la ricorrente si vede obbligata ad impugnare il decreto della Rettore dell'Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 e la graduatoria allo stesso allegata, nella parte relativa all'assegnazione dei posti disponibili ed all'iscrizione al IV anno del Corso di Medicina in italiano, nonché gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, sollevando, in questa sede, i motivi immediatamente evincibili dalla graduatoria medesima e **formulando ogni più ampia riserva di proporre motivi aggiunti e/o ulteriori all'esito della conoscenza dei verbali, degli atti di nomina della commissione e delle schede di valutazione non appena le saranno trasmesse, peraltro sin d'ora avanzando formale istanza all'intestato Giudicante affinché voglia ordinarne l'esibizione in giudizio.**

La signorina Silvia Fornai, rappresentata e difesa come sopra, affida il presente ricorso al seguente, articolato

MOTIVO

I

VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 5 e 3 DELL'AVVISO SELETTIVO DEL 30.06.2021 DELLA RETTRICE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA" PER LE FACOLTA' DI FARMACIA E MEDICINA, FACOLTA' DI MEDICINA ED ODONTOIATRIA E FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA, IN CORRELATA VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 1, 2 E 3, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I., E DEGLI ARTT. 1, 3 E 4, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264, E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITÀ MANIFESTE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEI CANONI DI

IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE. SVIAMENTO.

1.- Nella nuova graduatoria, qui impugnata, la ricorrente Silvia Fornai (matr. n. 2071636, nata il 30.01.2001), risulta collocata al posto n. 59, vedendosi riconosciuti n. 16 esami superati –su un totale di n. 20 esami, asseritamente considerati come previsti dalla commissione nel periodo accademico di riferimento– con una percentuale di esami sostenuti pari all'80%, ed il riconoscimento di n. 128 crediti formativi universitari (cf. CFU).

Tale esito, tuttavia – come si dirà appresso – risulta essere illegittimo ed esclusiva conseguenza dell'assoluta superficialità e del travisamento in fatto ed in diritto con cui la Commissione giudicatrice ha esaminato la posizione della candidata ricorrente, facendo, altresì, errata applicazione delle prescrizioni dell'Avviso selettivo del 30.06.2022.

A fini di causa, va rammentato – come rilevato in fatto – che, ai sensi della prima parte dell'art. 5 dell'Avviso selettivo (**doc. 2**), la valutazione dei candidati avrebbe dovuto essere espletata, per gruppi di candidati ascrivibili alla stessa tipologia di requisiti per la selezione, secondo i seguenti parametri declinati **in ordine di importanza**:

“1. *Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;*

2. *Candidati non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;*

3. *Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*

4. *Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della*

Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

5. *Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, già vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*

6. *Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*

7. *Candidati iscritti ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*

8. *Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, mai vincitori, o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria”.*

La seconda parte dell'art. 5 del bando precisava, poi, per la parte che più interessa nel presente contenzioso, i criteri per lo scrutinio dei candidati afferenti ad ognuno dei gruppi di selezione (indicati in ordine di priorità nella prima parte del citato art. 5, come sopra riportato) disponendo che la valutazione si sarebbe dovuta svolgere nel rispetto dei seguenti **criteri di preferenza:**

- “9. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati **con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza**;
10. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati **con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti**;
11. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati **con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire**;
12. **I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie**;
13. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati **anagraficamente più giovani**”.

In proposito, va subito rimarcato che le regole concorsuali imponevano di applicare ciascuno dei criteri valutativi da ultimo surriportati, “*A parità delle precedenti condizioni*”, ossia, soltanto se – e nei limiti in cui – fosse stato necessario definire la reciproca posizione in graduatoria da parte di candidati che avessero altrimenti conseguito l'identico punteggio.

Inoltre, va rammentato che –a mente dell'art. 3, II cpv., n. 1, dell'Avviso pubblico – all'istanza di partecipazione andava allegato, a pena d'inammissibilità, un apposito certificato, rilasciato dall'Ateneo straniero di provenienza e ritualmente legalizzato tramite apostilla, attestante “- *l'elenco degli esami sostenuti con indicazione per ogni esame dei CFU totali, voto dell'esame sostenuto, elenco degli insegnamenti, frequentati per i quali non sia ancora stato sostenuto l'esame con indicazione dei relativi CFU; - programma dettagliato redatto su carta intestata dell'Università di provenienza di tutti gli insegnamenti frequentati; - piano di studio completo dell'Università di provenienza tradotto e legalizzato*”.

La ricorrente ha, ovviamente, allegato detto certificato alla sua istanza di partecipazione (**doc. 3**); e da esso consta l'avvenuto superamento, nel I semestre del III anno del corso di laurea in Medicina, di **n. 23 esami**, pari al **totale degli esami previsti** in quel periodo

accademico, nel Corso di laurea dell'Ateneo di provenienza, ed il conseguente riconoscimento di **n. 138 CFU**.

In altri termini, nel periodo di riferimento, l'Ateneo di provenienza ha certificato che la ricorrente ha frequentato e superato **tutti gli esami previsti dal Corso di medicina** – ossia n. 23 esami, e non 20 come erroneamente riporta la gravata graduatoria – superandoli con successo **tutti e 23** (e, quindi, non solo i 16 esami che, sempre errando, sono indicati nell'impugnata graduatoria), per l'effetto maturando **n. 138 CFU** (e non n. 128 CFU, come invece, del tutto erroneamente, riporta sempre la ridetta impugnata graduatoria).

Ciò implica una serie di relevantissime conseguenze, da aversi qui esposte pure a fini di superamento della prova di resistenza:

- 1) avendo la ricorrente utilmente sostenuto e superato tutti i 23 esami previsti dal Corso di laurea di provenienza, ciò avrebbe imposto di **attribuirle una percentuale di superamento degli esami pari al 100%** (e non dell'80%, come erroneamente riporta la graduatoria impugnata), per cui, pur solo in ragione di ciò, la stessa ricorrente avrebbe dovuto risultare collocata in graduatoria, rispetto ai candidati che hanno il 100% degli esami sostenuti (senza contare che andrebbe a superare anche tutti quelli che hanno avuto riconosciuta una percentuale di esami inferiore, come è il caso delle posizioni dal n. 27 al n. 58), alla posizione **n. 16 superando i candidati assegnati dall'attuale 16° posto** (candidato con il 100% degli esami sostenuti, ma con 134 CFU e, quindi, inferiore alla ricorrente che, come detto, ne ha, invece, 138) **al posto al 26°** (candidato con il 100% degli esami sostenuti, ma con un numero di CFU pari a 117, ben inferiori ai 138 spettanti alla Fornai) –candidati questi tutti non vincitori di concorso di ammissione *ex* L. n. 264/1999, che è il criterio di priorità previsto dal bando all'art. 5.1., e che, pur riportando il riconoscimento del 100% degli esami sostenuti, hanno tutti, come risulta dalla graduatoria, meno di 138 CFU- e collocandosi in posizione utile per l'assegnazione dei posti, atteso che con la graduatoria originaria sono stati assegnati n. 36 posti, con il primo scorrimento fino a 49 posti e con il secondo scorrimento fino alla posizione n. 56; ciò poiché – merita ribadirlo – il criterio della percentuale di esami sostenuti (art. 5, punto 9, dell'Avviso) prevale sugli altri criteri, a cui occorre dare rilievo solo “*A parità delle precedenti condizioni*”;
- 2) inoltre, l'aver affermato, in graduatoria, che gli esami previsti dal Corso di laurea di provenienza della ricorrente sarebbero 20 -**anziché 23**, come invece correttamente certificato dallo stesso Ateneo di provenienza (**doc. 3**)- rende palese un chiaro vizio

dell'istruttoria sulla domanda ed un macroscopico travisamento nell'esame documentale, agevolmente evitabile con una pur solo minima attenzione nella lettura dell'allegata certificazione d'esami (**doc. 3**);

- 3) lo stesso vale, poi, rispetto al preteso superamento – da parte della ricorrente – di solì n. 16 esami, erroneamente indicati in graduatoria, **a fronte dei 23 esami effettivamente previsti, sostenuti e superati** (come attestato dal certificato rilasciato dall'Ateneo di provenienza: **doc. 3**);
- 4) ad ulteriore conferma del ridetto vizio d'istruttoria, anche i crediti formativi universitari (cd. CFU), riconosciuti alla ricorrente in numero pari a 128, non soddisfano l'ammontare dei crediti formativi universitari espressi dai 23 esami da lei utilmente sostenuti (come emerge sempre dai dati del ridetto certificato dell'Ateneo di provenienza: **doc. 3**), **per cui la ricorrente ha, invece, maturato n. 138 CFU**.

Alla luce di tali rilievi, si ribadisce, da una parte, che la ricorrente, avendo **il 100% degli esami sostenuti (23/23)** e **138 CFU**, verrebbe subito dopo l'attuale posto 15°, dove il candidato ha il 100% degli esami sostenuti rispetto a quelli previsti ed ha 164 CFU; dall'altra, si osserva, poi, che la Fornai, rispetto ad altri candidati che, anche a seguito di eventuale gravame della predetta graduatoria, potessero vantare la stessa percentuale di esami sostenuti (art. 5 punto 9 del bando) e di crediti formativi (art. 5 punto 10 del bando), avrebbe, comunque, diritto a precedere, ai sensi dell'art. 5.13 della *lex specialis* -secondo cui "A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani"-, coloro che anagraficamente sono più anziani e, considerato che ella è nata il 30.1.2001, sarebbe la più giovane tra i candidati con la stessa percentuale (il 100%) di esami e con lo stesso numero di CFU (nella specie, 138) o, comunque, tra le più giovani con conseguente ulteriore avanzamento nella opposta graduatoria.

Sulla scorta di tali rilievi, detta graduatoria si appalesa gravemente lesiva giacché viziata da plurimi ed evidenti difetti d'istruttoria e da travisamento in fatto ed in diritto, nonché affetta da marchiane illegittimità nell'applicazione delle vincolanti prescrizioni dell'Avviso selettivo e, segnatamente, dell'art. 5 e dell'art. 3 di detta *lex specialis*.

2.- Né –lo si precisa, sin d'ora, pur solo per tuziorismo difensivo – potrebbe sostenersi che dal novero degli esami sostenuti dovessero espungersi gli insegnamenti ritenuti non coerenti col corrispondente piano di studi accademico italiano (ad esempio, gli esami di "*Lingua latina con termini medici*" [n. 5 del certificato], o di "*Lingua bulgara – I e II parte*" [n. 21 e 22 del certificato]); ciò, almeno per concorrenti ordini di ragioni:

- 1) in primo luogo, ai sensi dell'art. 5, punto 9, del bando, gli esami da prendersi a riferimento, al fine di calcolare la corretta percentuale di esami sostenuti (che rappresenta, secondo il bando, il criterio principale del meccanismo di valutazione delle preferenze operanti a parità di condizioni per ciascun gruppo di selezione indicato in ordine di priorità nella prima parte del citato art. 5), è *“il numero di esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza”*; ciò posto il numero di esami **previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza della ricorrente** – nel caso in esame, dell'Ateneo bulgaro di Pleven – è pari, in forza dell'art. 5, punto 9, del bando, a **23 esami** non essendo consentito dalla norma di selezione, secondo la sua inequivoca formulazione, di espungere, in qualche modo, esami che comunque risultino *“previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza”*; da qui emerge, all'evidenza, che la riduzione, da parte della commissione esaminatrice, degli esami *“previsti”* nell'ateneo di provenienza di Pleven a n. 20 (anziché, come correttamente consta dalla documentazione allegata in sede di domanda concorsuale, in numero di 23) integra, oltre che un vizio dell'istruttoria come dedotto nel paragrafo 1 del presente motivo, anche la palese violazione dell'art. 5, punto 9 del bando;
- 2) d'altro canto, l'introduzione, da parte della commissione giudicatrice, di eventuali sotto-criteri volti all'espunzione di alcuni degli esami *“previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza”*, a fronte della inequivoca previsione dell'art. 5 del bando – che, come detto, in alcun modo consente quello stralcio – si porrebbe, sotto un diverso profilo, in evidente violazione della *lex specialis*, delineandone un'esegesi di natura indebitamente integrativa quando, invece, deve al contrario, darsi prevalenza alle espressioni letterali del bando ed evitare, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. per tutte TAR Puglia, Lecce, n. 7/2012), che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non già chiaramente desumibili dalla piana lettura della sua originaria formulazione; ciò in quanto preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali che implicano selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara vincolando tanto la Commissione, quanto l'Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione;
- 3) per altro verso, l'introduzione di eventuali sottocriteri, da parte della commissione della selezione controversa, tesi ad espungere legittimamente alcuni degli esami

“previsti per l’anno di iscrizione nel corso di provenienza” – ad esempio poiché ritenuti non coerenti col percorso accademico previsto dal corrispondente ordinamento universitario italiano – avrebbe dovuto essere esternata, dalla Commissione giudicatrice, nella sua prima seduta e, comunque, prima di avviare la valutazione dei candidati, tanto dovendo peraltro risultare in modo esplicito nel relativo verbale dei lavori ed, in particolare, nel verbale dell’11.10.2022 (**doc. 10**), dal quale, al contrario, nulla consta al riguardo, se non il testuale rinvio ai criteri valutativi dettati dall’art. 5 dell’Avviso selettivo, senza che ne consti alcuna ulteriore o maggiore specificazione, precisazione od articolazione; di qui emerge, all’evidenza, oltre al difetto istruttorio, anche la violazione dei canoni di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, atteso che, in tema di pubblica selezione, la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è infatti quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione. L’adempimento si inquadra, pertanto, nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l’accento anche sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., per tutte, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 24 marzo 2021, n. 1974);

- 4) né, poi, l’espunzione di esami asseritamente non coerenti poteva legittimarsi in ragione del criterio di cui al punto 11 dell’art. 5 dell’Avviso – secondo cui *“A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l’Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire”* – poiché, come già precisato, tale criterio poteva trovare applicazione solo *“A parità delle precedenti condizioni”*, mentre, in forza *“delle precedenti condizioni”* (in specie, in forza della percentuale di esami sostenuti rispetto a quelli previsti di cui all’art. 5.9 del bando e del numero di CFU di cui all’art. 5.10 del bando), la ricorrente già doveva risultare utilmente collocata in graduatoria, nei termini sopra meglio precisati; dunque, il criterio della congruità non poteva operare come strumento volto a stralciare alcuni degli esami *“previsti per l’anno di iscrizione nel corso di provenienza”*, ma esclusivamente, quale criterio

di preferenza, laddove vi fosse stata tra i candidati parità di condizioni in ragione della percentuale di esami sostenuti e dei crediti maturati. Ne consegue che, ove la commissione avesse arbitrariamente ritenuto di dover ridurre il numero di esami in ragione del criterio di cui al punto 11 dell'art. 5 dell'avviso pubblico, il suo operato sarebbe affetto da palese violazione di tale disposizione, oltre che da travisamento in fatto ed in diritto e da difetto di istruttoria.

In ogni caso, anche a prescindere dalle suesposte considerazioni ed ammesso e non concesso che il numero di esami previsti potesse mai essere riconducibile a quello di 20 come indicato dalla commissione esaminatrice, rimane, comunque, il dirimente rilievo che la ricorrente:

- a) **ha svolto il 100% degli esami previsti** (pur ove quelli previsti fossero da ritenersi in numero di 20) e non già l'80%, come erroneamente indicato nella graduatoria in ragione della, altrettanto errata, quantificazione del numero di esami sostenuti in misura pari a 16;
- b) **ha un numero di CFU pari a 138**, come emerge sempre dai dati del più volte richiamato certificato dell'Ateneo di provenienza (**doc. 3**) e non di 128, come erroneamente riportato nella graduatoria finale;
- c) inoltre, essendo nata il 30.01.2001, la ricorrente vanterebbe, rispetto alla quasi totalità degli altri candidati, **una evidente preferenza anagrafica**, in ragione della sua giovanissima età, ove dovessero ricorrere, rispetto ad altri candidati, parità di condizioni sulla percentuale di esami sostenuti, dei crediti e della congruità dei programmi d'esame.

3.-Non da ultimo, valga precisare, ad ulteriore supporto della prova di resistenza e dell'interesse a ricorrere, che la ricorrente, collocata nella posizione **n. 59**, sarebbe, ad oggi, la prima degli idonei non ammessi alla luce dei seguenti rilievi.

Ed, infatti, posto che con la graduatoria originaria sono stati assegnati **n. 36** posti (**doc. 4**), con il primo scorrimento fino a **49** posti (**doc. 20**) e con il secondo scorrimento fino alla posizione **n. 56** (**doc. 21**), la ricorrente sarebbe la prima degli idonei non assegnatari in quanto i candidati dei posti **n. 57** e **58**, immediatamente precedenti alla signorina Silvia Fornai, risultano essere già assegnatari iscritti per effetto della prima graduatoria che, sebbene completamente sostituita dalla seconda impugnata in questa sede, continua a produrre effetti nell'assegnazione ed immatricolazione dei candidati ivi inseriti in posizione più favorevole rispetto al posto loro riconosciuto nella seconda graduatoria.

Istanza istruttoria

Posto che, ad oggi, l'Amministrazione resistente non ha fornito, nonostante apposita domanda di accesso, i documenti utili al fine di verificare come ha operato la commissione esaminatrice –fermi i vizi già sollevati come desumibili dalla graduatoria impugnata- si chiede al Collegio di ordinare all'Università degli studi di Roma “La Sapienza” il deposito dei seguenti atti:

- 1) la scheda di valutazione della ricorrente Silvia Fornai e degli altri candidati che hanno riportato il 100% degli esami sostenuti;
- 2) gli atti relativi alla composizione, così come integrata, della Commissione valutatrice;
- 3) tutti i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice, tra cui quello di fissazione dei criteri di valutazione e delle operazioni di riesame del 19 gennaio 2023, citato nel decreto della Rettore dell'Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023.

Al fine della ravvisata esigenza istruttoria, si richiama l'ordinanza di codesto Tribunale n. 943/2023 (**doc. 22**) che, rispetto ad altra candidata che ha gravato la prima graduatoria della medesima procedura concorsuale, ha disposto l'acquisizione dei relativi atti del procedimento.

Domanda cautelare

Sussistono entrambi i presupposti per l'accoglimento della tutela cautelare.

Con riguardo al *fumus boni iuris*, si confida averne dimostrato il fondamento nei motivi di ricorso, cui integralmente si rimanda.

In relazione al danno grave ed irreparabile, si osserva che la ricorrente si trova, allo stato, nell'impossibilità di programmare la sua futura vita universitaria, anche in considerazione di imminenti ed improrogabili scadenze quali, da una parte, **l'avvio a febbraio 2023** –in specie, appena iniziato da alcuni giorni- del **semestre dell'università bulgara di provenienza** (ovvero, l'Ateneo di Pleven) (**doc. 23**) -con correlato obbligo di pagamento entro il 24.02.2023 della somma di €. 3.750,00 (**doc. 25**) per l'avviato semestre, senza possibilità alcuna di ripetere e recuperare tale importo ove la ricorrente, a seguito dell'accoglimento nel merito del presente ricorso, fosse trasferita nell'Ateneo pontino- e, dall'altra, **l'avvio a marzo 2023** dei corsi di Medicina del secondo quadrimestre del IV anno presso la Università “La Sapienza”, dove la ricorrente ha chiesto il trasferimento dall'Ateneo bulgaro di provenienza.

Tale assoluta incertezza sulla sua posizione universitaria e sulle programmazioni di vita ad essa correlate (quali, solo a titolo di esempio, la conferma o meno del mantenimento

dell'immobile a Pleven in Bulgaria per il quale ha stipulato un contratto di locazione (**doc. 26**), che, ove inserita utilmente nella graduatoria dell'Ateneo pontino, dovrà risolvere al più presto; le prenotazioni dei voli per recarsi in quel Paese o, al contrario, la ricerca di una sistemazione in Italia, ove la signorina Silvia Fornai dovesse rientrare tra gli assegnatari della procedura di trasferimento, esponendosi, altrimenti, in assenza del reperimento di una abitazione in prossimità dell'Ateneo, ad una perdita di chance, visto che la ricorrente, essendo residente nella provincia di Viterbo, non potrebbe frequentare i corsi al Polo Pontino da pendolare), come pure il rischio di iniziare la frequentazione dei corsi universitari con un tanto incolpevole quanto pregiudizievole ritardo –strettamente correlato, in sede di prima graduatoria, all'ingiustificata omessa sua valutazione ed, in sede di seconda graduatoria, alla totale erroneità dell'esame della sua posizione – incidono, producendo un danno grave ed irreparabile, sul percorso universitario della signorina Silvia Fornai, impedendole, da un lato, di sostenere utilmente gli esami del I semestre del IV anno di Medicina negli appelli quantomeno di giugno (**doc. 24**), e dall'altro, di dar seguito prontamente alla frequenza del secondo semestre del IV anno nelle date fissate con inizio, come detto, a marzo 2023.

Pregiudizio grave ed irreparabile correlato anche al fatto che, ove la ricorrente, nell'attesa della definizione nel merito della controversia, fosse costretta ad iscriversi nuovamente al corso dell'Ateneo bulgaro, si troverebbe ad iniziare corsi e programmi in lingua inglese, che, sebbene coerenti con quelli dell'Università per la quale ha chiesto il trasferimento, le creerebbero, comunque, disagio in ragione del disallineamento dei contenuti dovuto ai diversi docenti, degli specifici programmi e dei metodi prescelti da ciascun docente nell'ambito della propria discrezionalità didattica e valutativa, laddove, poi, la ricorrente dovesse sostenere i relativi esami in lingua italiana nell'Ateneo pontino.

A ciò, non da ultimo, si aggiunga il pregiudizio derivante dal fatto che siffatta incertezza si traduce – così aggravando il già lamentato danno grave ed irreparabile – sull'intera progettualità di vita della ricorrente laddove, creando nella stessa un'inevitabile condizione d'ansia per il rischio del rallentamento di un corso di studi già molto complesso e di lunga durata, la pregiudica anche nella sua vita sociale e personale.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussiste il *periculum in mora* e si chiede l'adozione di tutte le misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, tra cui, principalmente, l'ammissione con riserva della ricorrente a frequentare ed iscriversi al IV anno del corso di Medicina presso il polo Pontino dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

P.Q.M.

In via istruttoria, si chiede l'acquisizione dei documenti come precisasti nella istanza articolata nel presente atto, a cui integralmente si rimanda.

Voglia l'intestato Ecc.mo TAR adito – *contrariis rejectis* – accogliere il ricorso e la correlata istanza cautelare e, per l'effetto, adottare le misure cautelari richieste, ivi compresa l'ammissione con riserva della signorina Silvia Fornai a frequentare ed iscriversi al IV anno del corso di Medicina presso il polo Pontino dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ed annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati con il presente gravame, per quanto d'interesse e ragione di parte ricorrente, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine agli onorari ed alle spese del giudizio con la condanna dell'Amministrazione resistente alla rifusione del contributo unificato.

Si chiede, altresì, il riconoscimento del diritto della ricorrente all'immatricolazione al IV anno del Corso di Laurea di suo interesse, anche in sovrannumero.

Con ogni più ampia riserva di formulare motivi aggiunti all'esito del deposito degli atti e/o documenti della procedura concorsuale.

A fini della contribuzione unificata giudiziaria, il presente ricorso ha valore indeterminabile ed è soggetto a contributo nella misura fissa di €. 650,00, che sarà assolta nei modi e termini di legge.

Roma, 20 febbraio 2023

Avv. Paola Conticiani